

LA S.P.A. E IL RAPPORTO SOCIALE. **AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA.**

CONTENUTO.

LA SOCIETA' PER AZIONI E' UNA SOCIETA' NELLA QUALE PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI RISPONDE SOLTANTO LA SOCIETA' CON IL SUO PATRIMONIO E IN CUI LA PARTECIPAZIONE SOCIALE E' RAPPRESENTATA DA AZIONI. PER COSTITUIRE LA S.P.A. BISOGNA ADEMPIERE ALCUNE FORMALITA' PRELIMINARI, STIPULARE L'ATTO COSTITUTIVO E DEPOSITARLO PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DOVE LA STESSA SARA' ISCRITTA. PUO' COSTITUIRSI IN MANIERA **SIMULTANEA** O **PROGRESSIVA**. L'ATTO COSTITUTIVO RICHIEDE, A PENA DI NULLITA', LA FORMA DI ATTO PUBBLICO E DEVE CONTENERE ALCUNI ELEMENTI INDICATI DALLA LEGGE.

STATUTO E RECESSO.

DI SOLITO L'ATTO COSTITUTIVO DI UNA S.P.A. E' INTEGRATO DA UNO **STATUTO** CHE CONTIENE LE REGOLE SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'. UNA MODIFICA DELLO STATUTO RICHIEDE UNA **DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA** APPROVATA A MAGGIORANZA, SE I SOCI NON SONO D'ACCORDO CON LA MODIFICA POSSONO **RECEDERE** DALLA SOCIETA'. ALTRE CAUSE DI RECESSO DEI SOCI POSSONO ESSERE DI TIPO LEGALE E STATUTARIO. PER EFFETTO DEL RECESSO IL SOCIO DI UNA S.P.A. HA IL DIRITTO DI OTTENERE DALLA SOCIETA' IL **RIMBORSO DELLE AZIONI**.

GLI ORGANI DELLA SOCIETA' PER AZIONI.

CONTENUTO.

LA S.P.A. E' UNA PERSONA GIURIDICA E AGISCE NEI RAPPORTI GIURIDICI CON I TERZI PER MEZZO DI ORGANI, FORMATI DA PERSONE FISICHE CHE SONO: L'**ASSEMBLEA** (ORGANO DELIBERATIVO FORMATO DAI SOCI E LORO RAPPRESENTANTI), GLI **AMMINISTRATORI** (ORGANO ESECUTIVO E DIRETTIVO, POSSONO ANCHE NON ESSERE SOCI), L'**ORGANO DI CONTROLLO** (INCARICATO DI SVOLGERE UN'ATTIVITA' DI VIGILANZA, A TUTELA DEI SOCI E DEI TERZI, SUGLI ALTRI ORGANI SOCIALI).

MODELLO ORGANIZZATIVO.

IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI UNA S.P.A. O *GOVERNANCE* PUO' ESSERE: IL **SISTEMA LEGALE**, COMPOSTO DAL **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** O DA UN **AMMINISTRATORE UNICO** E DAL COLLEGIO SINDACALE (3 O 5 SINDACI) NOMINATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI, CHE SI APPLICA AUTOMATICAMENTE IN MANCANZA DI UNA DIVERSA INDICAZIONE NELLO STATUTO DELLA SOCIETA'; IL **SISTEMA DUALISTICO**, COSTITUITO DA UN CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA (DI

ALMENO 3 COMPONENTI) NOMINATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI CHE, A SUA VOLTA, NOMINA UN **CONSIGLIO DI GESTIONE**; IL **SISTEMA MONISTICO**, FORMATO DA UN **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** NOMINATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI CHE NOMINA, AL PROPRIO INTERNO, UN COMITATO PER IL CONTROLLO DELLA GESTIONE (DI ALMENO 2 PERSONE PER LE SOCIETA' CHIUSE E 3 PER LE SOCIETA' APERTE).

LE AZIONI E LE OBBLIGAZIONI.

AZIONI.

LE **AZIONI** SONO LE **QUOTE DEL CAPITALE SOCIALE**. DI REGOLA VENGONO ASSEGNATE AI SINGOLI SOCI IN PROPORZIONE AI LORO CONFERIMENTI, MA LO STATUTO DI UNA SOCIETA' PUO' PREVEDERE UN CRITERIO DIVERSO DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI. LA LEGGE PREVEDE ESPRESSAMENTE ALCUNE CATEGORIE DI AZIONI SPECIALI: **AZIONI DI RISPARMIO** (SENZA DIRITTO DI VOTO, CON VANTAGGI ECONOMICI); **AZIONI CON PRESTAZIONI ACCESSORIE** (CON OBBLIGO PER I SOCI DI ESEGUIRE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE); **AZIONI A FAVORE DEI DIPENDENTI** (PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELL'ATTIVITA'); **AZIONI DI GODIMENTO** (RIMBORSO AL VALORE NOMINALE DOPO RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE). LE AZIONI CONFERISCONO AI SOCI UNA SERIE DI DIRITTI E OBBLIGHI.

OBBLIGAZIONI.

LE **OBBLIGAZIONI** SONO TITOLI DI CREDITO CHE CONTENGONO L'IMPEGNO DELLA SOCIETA' DI RESTITUIRE UNA SOMMA DI DENARO CHE HA RICEVUTO IN PRESTITO E DI PAGARE GLI INTERESSI. A DIFFERENZA DELLE AZIONI RAPPRESENTANO UNA **QUOTA O FRAZIONE DI UN DEBITO** E NON DEL CAPITALE SOCIALE; SONO **TITOLI MONETARI** E NON DI PARTECIPAZIONE. POSSONO ESSERE INDICIZZATE O CONVERTIBILI: IN QUEST'ULTIMO CASO ESSE ATTRIBUISCONO ALL'OBBLIGAZIONISTA LA FACOLTA' DI SOSTITUIRE LE OBBLIGAZIONI CON AZIONI DELLA SOCIETA' SECONDO UN DATO RAPPORTO DI CAMBIO.

LA CONTABILITA' E IL BILANCIO.

UNA S.P.A. E' SOGGETTA A UNA SERIE DI **OBBLIGHI CONTABILI**, PREVISTI DALLA LEGGE A TUTELA DEI CREDITORI SOCIALI E ANCHE DEGLI STESSI SOCI. TRA QUESTI RIENTRA IL **BILANCIO D'ESERCIZIO** O CONSUNTIVO DI UNA SOCIETA', DOCUMENTO CHE EVIDENZIA GLI ELEMENTI ATTIVI E PASSIVI DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETA' ALLA CHIUSURA DI OGNI ESERCIZIO E I RICAVI E COSTI ECONOMICI DERIVANTI DALLA GESTIONE SOCIALE. LA LEGGE DISCIPLINA IN MODO ANALITICO IL **PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE** DEL BILANCIO DI UNA S.P.A. LE SOCIETA' CHE

APPARTENGONO ALLO STESSO GRUPPO DEVONO REDIGERE ANCHE, OLTRE AL BILANCIO D'ESERCIZIO, UN **BILANCIO CONSOLIDATO** (CHE EVIDENZIA LA SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA), CHE SVOLGE SOPRATTUTTO UNA FUNZIONE INFORMATIVA PIU' CHE GIURIDICA IN SENSO STRETTO. UNO STRUMENTO FONDAMENTALE DI CONTROLLO E DI COMUNICAZIONE DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DI UNA IMPRESA E' COSTITUITO DAL **BILANCIO SOCIALE**, CHE SI DIFFERENZIA DAL **BILANCIO AMBIENTALE**, CHE CONTIENE DATI E INFORMAZIONI RELATIVI ALL'IMPATTO AMBIENTALE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA DELL'IMPRESA.

***LA SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI.
AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA.***

CARATTERI E DISCIPLINA.

LA **S.A.P.A.** E' UNA **SOCIETA' A RESPONSABILITA' MISTA**, IN CUI I **SOCI ACCOMANDATARI** SONO RESPONSABILI ILLIMITATAMENTE E SOLIDALMENTE PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI, MENTRE I **SOCI ACCOMANDANTI** SONO RESPONSABILI SOLO NEI LIMITI DELLA LORO QUOTA. LA **DENOMINAZIONE SOCIALE** DEVE ESSERE FORMATA DAL NOME DI ALMENO UNO DEI SOCI ACCOMANDATARI CON L'INDICAZIONE DI "SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI". I SOCI ACCOMANDATARI SONO **AMMINISTRATORI** DELLA SOCIETA' DI DIRITTO E SENZA POSSIBILITA' DI RINUNCIA. LA SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI SI SCIOLGIE ANCHE NEL CASO DI CESSAZIONE DALL'UFFICIO DI TUTTI I SOCI ACCOMANDATARI-AMMINISTRATORI.

***LA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA.
AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA.***

CONTENUTO E COSTITUZIONE.

LA **S.R.L.** È UNA SOCIETA' NELLA QUALE PER LE **OBBLIGAZIONI SOCIALI** E' RESPONSABILE SOLO LA **SOCIETA'** CON IL SUO **PATRIMONIO**. L'ATTO COSTITUTIVO E IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE SONO DISCIPLINATI DAL RINVIO ALLE NORME SULLA S.P.A. CON ALCUNE PARTICOLARITA' (IL CAPITALE SOCIALE MINIMO DI REGOLA E' DI 10MILA EURO; LA DENOMINAZIONE SOCIALE DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI "SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"; IL VERSAMENTO DEL 25% DEI CONFERIMENTI IN DENARO PUO' ESSERE SOSTITUITO DA UNA POLIZZA ASSICURATIVA O DA UNA FIDEIUSSIONE BANCARIA).

CONFERIMENTI E PARTECIPAZIONE.

I **CONFERIMENTI** DEI SOCI POSSONO AVERE COME OGGETTO UNA SOMMA DI DENARO O CREDITI, BENI IN NATURA, SERVIZI, OBBLIGAZIONI

DI NON FARE ECC. IL VALORE COMPLESSIVO DEI CONFERIMENTI NON PUO' ESSERE INFERIORE AL CAPITALE SOCIALE. LA **PARTECIPAZIONE** DI OGNI SOCIO E' PROPORZIONALE AI CONFERIMENTI E I DIRITTI SONO PROPORZIONALI ALLA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA'. LA PARTECIPAZIONE IN UNA S.R.L. E' **LIBERAMENTE TRASFERIBILE**.

SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO.

LO **SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO DI UN SOCIO** SI PUO' VERIFICARE NEL CASO DI RECESSO O DI ESCLUSIONE, CON DIRITTO PER IL SOCIO AL RIMBORSO DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE. IL **RECESSO** DA UNA S.R.L. A TEMPO DETERMINATO PUO' AVVENIRE SOLO PER CAUSE PREVISTE DALLA LEGGE O INDICATE NELL'ATTO COSTITUTIVO; IL RECESSO DA UNA S.R.L. A TEMPO INDETERMINATO PUO' AVVENIRE IN QUALSIASI MOMENTO, SALVO PREAVVISO. L'ATTO COSTITUTIVO PUO' ANCHE PREVEDERE L'**ESCLUSIONE** DI UN SOCIO PER GIUSTA CAUSA.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI.

L'**ORGANO AMMINISTRATIVO** DI UNA S.R.L. DEVE ESSERE FORMATO DA **UNO O PIU' SOCI**. GLI AMMINISTRATORI POSSONO ESSERE UN AMMINISTRATORE UNICO, UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OPPURE PIU' AMMINISTRATORI. I **SOCI NON AMMINISTRATORI** DI UNA S.R.L. HANNO UN POTERE DI CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE IN QUANTO POSSONO CHIEDERE INFORMAZIONI AGLI AMMINISTRATORI E CONSULTARE I LIBRI SOCIALI E I DOCUMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE. LA **CONTABILITA'** E IL **BILANCIO** DI UNA S.R.L. SONO DISCIPLINATI DAL RINVIO ALLE NORME SULLA S.P.A.

DECISIONI DEI SOCI.

I SOCI SONO COMPETENTI NELLE **MATERIE** INDICATE DALLA LEGGE E NELLE MATERIE RISERVATE DALL'ATTO COSTITUTIVO O SOTTOPOSTE DAGLI AMMINISTRATORI O DA UN CERTO NUMERO DI SOCI. LE **DECISIONI DEI SOCI** POSSONO ESSERE ADOTTATE MEDIANTE UNA **CONSULTAZIONE SCRITTA** O ATTRAVERSO IL CONSENSO SCRITTO; PER LE DECISIONI PIU' IMPORTANTI E' NECESSARIA LA CONVOCAZIONE DELL'**ASSEMBLEA** DEI SOCI. LA LEGGE STABILISCE I QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA, SENZA DISTINGUERE TRA ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA E TRA PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE.

MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO.

LE **MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO** DI UNA S.R.L. SONO DI COMPETENZA DELL'**ASSEMBLEA** DEI SOCI A MAGGIORANZA QUALIFICATA.